



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Legg Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE CAMPANIA**

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli  
Tel. (081) 5537216

e-mail: [segreteria.campania@lnd.it](mailto:segreteria.campania@lnd.it)

Sito Internet: [campania.lnd.it](http://campania.lnd.it)



**TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE – Stagione 2022-2023**

**Comunicato Ufficiale N.40/TFT dell' 8/05/2023**

**Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale  
nella riunione tenutasi in Napoli il giorno 8/05/2023  
ha adottato i seguenti:**

**DISPOSITIVO**

**Fasc.151**

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. I. Simeone; Avv. F. Scutiero.**

**Prot. 15816/398pfi22-23/PM/ce del 9.01.2023.**

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

il sig. **Conte Maurizio**, all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della A.S.D. Calcio Virtus Gioiese: della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in sede di commento alla gara Guglionesi – Calcio Virtus Gioiese dell'11.12.2022 valevole per il girone A del campionato di Eccellenza, leso l'onore, il prestigio e il decoro propri della terna arbitrale che ha diretto tale gara, nonché, per l'effetto e più ingenerale, anche quelli propri della classe arbitrale nel suo complesso intesa con le seguenti dichiarazioni pubblicate con comunicato stampa della società del 13.12.2022 : “...oramai siamo bersagliati e presi di mira dalla classe arbitrale, in particolare da dei pseudo arbitri e guardialinee che nascondendosi dietro quella casacca (sentendosi dei supereroi) danno sfogo alle proprie frustrazioni personali con il solo intento di infangare e sminuire, i sacrifici che la nostra società da dieci anni a questa parte sta portando avanti ... Vi chiederete il motivo è semplicissimo: siamo dei “CASERTANI DI MERDA” si così veniamo definiti da qualche pseudo guardialinee, già segnalato lo scorso anno, ma per lo stesso motivo premiato a fare il salto di categoria anche lui ... Quindi qualsiasi pseudo arbitro o guardialinee è prevenuto nei nostri confronti, come se si passassero la voce, a meno che non è già deciso a monte chi dovrà retrocedere, questo sarebbe proprio il colmo ...”;

la società **A.S.D. Calcio Virtus Gioiese** a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere, dal sig. Maurizio Conte, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

**Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.**

**P.Q.M.**

**ritiene di applicare per: il Presidente Sig. Conte Maurizio, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società A.S.D. Calcio Virtus Gioiese € 300,00 di ammenda.**

**Così deciso in Napoli, in data 8.05.2023**

**IL PRESIDENTE T.F.T.**

**Avv. A. Frojo**

**Fasc.150**

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. I. Simeone; Avv. F. Scutiero.**

**Prot.15911/868pfi21-22/PM/ag (Campionato Juniores Under 19 Regionale)**

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

il sig. **Vincenzo Paesano**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Nuova Napoli Nord: della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale.

il sig. **Massimiliano Campagna**, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Nuova Napoli Nord: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F.

il sig. **Giuseppe Ibello (n.13/12/2004)**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Nuova Napoli Nord: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F.

la società **A.S.D. Nuova Napoli Nord** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Vincenzo Paesano, Massimiliano Campagna e Giuseppe Ibello, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La Procura Federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe erano stati impiegati nelle gare di cui al deferimento dalla società **A.S.D. Nuova Napoli Nord** malgrado non fossero tesserati ed ha anche rilevato che la distinta della gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore **Sig. Massimiliano Campagna** con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in esse erano regolarmente tesserati, ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente **Sig. Vincenzo Paesano** per l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione dei calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva.

**Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.**

**P.Q.M.**

**ritiene di applicare per: il calciatore Giuseppe Ibello due (2) giornate di squalifica; per il Presidente Sig. Vincenzo Paesano, la sanzione di mesi di mesi due (2) inibizione; per il dirigente accompagnatore Sig. Massimiliano Campagna, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per la società A.S.D. Nuova Napoli Nord la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 2023/2024 ed € 200,00 di ammenda.**

**Così deciso in Napoli, in data 8.05.2023**

**IL PRESIDENTE T.F.T.**

**Avv. A. Frojo**

**Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire al Comitato Regionale Campania entro e non oltre 30 giorni.**

- tramite Addebito su Conto della Società;
- tramite Assegno Circolare Non Trasferibile intestato al Comitato Regionale Campania – L.N.D. – F.I.G.C.;
- tramite Bonifico Bancario IBAN IT48Q0200803447000400242945 (con specifica causale); Inoltrato a: C.R. Campania – F.I.G.C. – L.N.D. – Ufficio Amministrazione; email amministrazione.campania@Ind.it

**Pubblicato in Napoli, 8 Maggio 2023**

**Il Segretario  
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente  
Carmine Zigarelli**